

Parti

Ricorrente: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Convenuto: Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale;
- 2) se la fissazione delle date di raccolta, da una parte, e delle date di commercializzazione, dall'altra, rientri nelle regole che possono essere fissate mediante accordo interprofessionale ed estese sulla base dell'articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, e in caso affermativo se la fissazione delle date di raccolta e di commercializzazione rientri nelle «regole di produzione» di cui alla lettera b) di detto articolo, o come prevedeva in precedenza l'allegato XVI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 ⁽²⁾, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nelle «regole di commercializzazione» ora oggetto della lettera d) del medesimo articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 25 luglio 2022 — Deco Proteste — Editores Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-505/22)

(2022/C 424/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Deco Proteste — Editores Lda

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel caso in cui[,] mediante la sottoscrizione di pubblicazioni periodiche tramite un abbonamento[,] viene conferito ai nuovi sottoscrittori un omaggio (un «gadget»), secondo quanto previsto dall'articolo 16 della direttiva IVA ⁽¹⁾[,] tale conferimento debba essere considerato:
 - a) come una cessione realizzata a titolo gratuito, distinta dall'operazione di abbonamento alle pubblicazioni periodiche;
o
 - b) come parte integrante di un'unica operazione effettuata a titolo oneroso;
oppure
 - c) come parte integrante di un pacchetto commerciale, costituito da un'operazione principale (l'abbonamento alla rivista) e da altra accessoria (il conferimento dell'omaggio), considerandosi quest'ultima una cessione a titolo oneroso e strumentale all'abbonamento alla rivista.

- 2) Se, nel caso in cui la risposta alla prima questione indichi che si tratta di una cessione a titolo gratuito, sia conforme alla nozione di destinazione a regali di scarso valore di cui al secondo paragrafo dell'articolo 16 della direttiva IVA la determinazione di un massimale annuale del valore globale degli omaggi corrispondente alla percentuale del cinque per mille del volume d'affari del soggetto passivo nell'anno precedente (da aggiungersi al massimale del valore unitario).
- 3) Se, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, si debba considerare che la percentuale del cinque per mille del volume d'affari del soggetto passivo nell'anno precedente sia talmente bassa da privare di effetto utile il secondo paragrafo dell'articolo 16 della direttiva IVA.
- 4) Se il summenzionato massimale del cinque per mille del volume d'affari del soggetto passivo nell'anno precedente violi, tenuto anche conto delle finalità che detto massimale persegue, i principi di neutralità e di parità di trattamento o non discriminazione e di proporzionalità.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 27 luglio 2022 — KL, PO / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Braşov

(Causa C-508/22)

(2022/C 424/33)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti

Ricorrenti: KL, PO

Resistente: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Braşov

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione europea (articolo 110 TFUE) possa essere interpretato nel senso che l'importo di una tassa, che sia vietata dal diritto dell'Unione, è incorporato nel valore del veicolo e può essere trasferito unitamente al diritto di proprietà su quest'ultimo a favore dei terzi acquirenti.
- 2) Se l'interpretazione [dell'articolo] 110 TFUE osti a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 1 dell'OUG n. 52/2017, secondo la quale il rimborso di una tassa vietata dal diritto dell'Unione può essere effettuato unicamente a favore del contribuente che l'ha versata e non dei successivi acquirenti del veicolo per il quale la tassa è stata pagata, nel caso in cui la tassa non sia stata rimborsata a colui che l'ha versata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 28 luglio 2022 — Romaqua Group SA / Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

(Causa C-510/22)

(2022/C 424/34)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție